

REGOLAMENTO (CE) N. 145/95 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 1995

che stabilisce le modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) fra la Spagna e la Comunità, eccettuato il Portogallo, per quanto riguarda taluni prodotti ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3210/89 del Consiglio, del 23 ottobre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3818/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3831/92 ⁽⁴⁾, ha fissato l'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli a decorrere dal 1° gennaio 1990; che tra questi prodotti rientrano i pomodori, i carciofi, i meloni e le fragole;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3944/89 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3308/91 ⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi, in appresso denominato « MCS »;

considerando che il regolamento (CE) n. 3100/94 della Commissione ⁽⁷⁾ ha stabilito, per i pomodori, i carciofi e i meloni, i periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 fino al 29 gennaio 1995, che le previsioni relative alle spedizioni destinate al mercato comunitario, eccettuato il Portogallo, nonché la situazione del mercato inducono a stabilire, per i pomodori, i carciofi, i meloni e le fragole, un periodo I fino al 26 marzo 1995, conformemente all'allegato;

considerando che è d'uopo disporre che si applichino le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89, relative al controllo statistico e alle varie notifiche che gli Stati membri devono comunicare, onde garantire il corretto funzionamento degli MCS;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89, per i pomodori, i carciofi, i meloni e le fragole rientranti nei codici specificati in allegato, sono indicati nell'allegato stesso.

Articolo 2

Per le spedizioni dei prodotti di cui all'articolo 1 effettuate dalla Spagna a destinazione del mercato comunitario, ad eccezione del Portogallo, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89.

Tuttavia, la comunicazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del citato regolamento si effettua al più tardi ogni martedì relativamente ai quantitativi spediti nel corso della settimana precedente.

Le comunicazioni di cui all'articolo 9, primo comma del regolamento (CEE) n. 3944/89 devono essere trasmesse una volta al mese, al più tardi il giorno 5, relativamente ai dati del mese precedente, inserendovi, se del caso, l'indicazione « nulla ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 30 gennaio 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 6.⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 15.⁽³⁾ GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35.⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 47.⁽⁵⁾ GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 20.⁽⁶⁾ GU n. L 313 del 14. 11. 1991, pag. 13.⁽⁷⁾ GU n. L 328 del 20. 12. 1994, pag. 14.